O.S.Po.L.

ORGANIZZAZIONE SINDACALE DELLE POLIZIE LOCALI

Aderente C.S.A. (Coordinamento Sindaçale Autonomo-



ROMA II. 00153 ROMA - Viale Trastevere, 66 Tel. 06 58 18 638 - Fax 06 58 94 847

## CONGRESSO NAZIONALE

#### VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno 2008, il giorno 28 del mese di marzo, alle ore 14.30 in Roma, via Circ. Ostiense n. 15, presso la sede del CSA, sono presenti i delegati del Congresso Nazionale dell'Organizzazione Sindacale delle Polizie Locali di seguito denominata O.S.Po.L.

Intervengono in assemblea il Presidente Nazionale, sig. Luigi Marucci coadiuvato dalla Dott.sa Mariacristina Coppola, il Segretario Nazionale, sig. Luigi Bosco ed il Segretario Romano, sig. Stefano Lulli.

L'assemblea è presieduta dal Presidente Nazionale O.S.Po.L., signor Luigi Marucci, il quale constata che è presente, in proprio e per delega, la totalità dei delegati e pertanto dichiara l'assemblea stessa validamente costituita per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Ratifica determinazione, indirizzata all'ARAN, assunta dal Presidente Nazionale in data 20/12/2007 a seguito delle innovazioni introdotte dall'art. 6 del CCNQ 24/9/2007 in materia di permessi e distacchi sindacali;
- 2) Integrazione dello Statuto sociale;
- 3) Varie ed eventuali;

Il Presidente prende la parola sugli argomenti all'ordine del giorno e fa presente che, in relazione alla modifica apportata all'art. 19 del CCNQ 7/8/1998 dal CCNQ 24/9/2007 è necessario, ai fini del mantenimento delle prerogative sindacali, apportare un'integrazione allo Statuto.

Il Presidente Luigi Marucci illustra dettagliatamente l'accordo di cui al punto 1) dell'Ordine del Giorno specificando le implicazioni che lo stesso comporta per l'organizzazione sindacale O.S.Po.L.

Il Presidente consegna ai presenti copia della determinazione assunta in data 20/12/2007 e fatta pervenire all'ARAN.

Si passa quindi all'esame dei punti all'O.d.G.:

- Il Congresso Nazionale, dopo ampia discussione, ratifica all'unanimità la determina assunta dal Presidente Nazionale Luigi Marucci in data 20/12/2007 condividendone le motivazioni ed i contenuti.
- 2) Il Presidente illustra la proposta di integrazione dello Statuto anche alla luce del PARERE PRO VERITATE (richiesto dall'ARAN) redatto in data 7 marzo 2008 dal Prof. Avv. Arturo Maresca e, dopo ampia e approfondita discussione, il Congresso approva all'unanimità di integrare lo Statuto O.S.Po.L. (deliberato in data 30 settembre 2006), inserendo nello stesso l'art. 5 bis con la seguente formulazione:

Art. 5 bis

1. Ai fini dell'attuazione e dell'applicazione dell'art.19 del C.C.N.Q. del 7/8/1998, modificato dall'accordo nazionale del 24/9/2007, le deleghe di cui il sindacato O.S.Po.L. è titolare sono imputate al CSA Regioni e Autonomie Locali.

2. L'O.S.Po.L. non si avvarrà delle proprie deleghe ai fini della valutazione della propria rappresentatività nel comparto Regioni e Autonomie Locali di cui all'art.43 del D.Lgs 30/3/2001, n.165.

L'articolo 5 bis viene riletto ed approvato all'unanimità.

Il Congresso Nazionale, sempre in riferimento all'integrazione statutaria, condivide ed approva lo Statuto CSA Regioni ed Autonomie Locali e le delibere dell'Assemblea Generale del CSA approvati in data 13/11/2007 e decide altresì che la segreteria nazionale dell'O.S.Po.L. darà attuazione a quanto previsto dall'art. 5 bis tramite comunicazione di tale decisione alle Amministrazioni ed agli associati interessati con qualsiasi mezzo ritenuto idoneo.

Nella comunicazione sarà specificata la volontà di trasferire la delega al CSA (Coordinamento Sindacale Autonomo – Regioni ed-autonomie locali) e la facoltà, degli associati, di manifestare il proprio dissenso tramite segnalazione all'amministrazione di appartenenza e che in quest'ultimo caso la delega non avrà più alcun effetto.

3) Varie ed eventuali.

Non essendo proposti altri argomenti di discussione, la seduta termina alle ore 17.00.

Copia del presente verbale verrà trasmessa all'ARAN.

Il segretario verbalizzante f.to Mariacristina Coppola

a

Il Segretario Nazionale f.to Luigi Boseo

Il Presidente Nazionale f.to Luigi Marucci

UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE - ROMA 1

Via lpcokto Nievo, 36 - 00153 ROMA

PER COMA CONFORME ALL'ONIGINALE

Dott. Maric



# STATUTO O.S.Po.L.



### ARTICOLO 1

## Costituzione

- E' costituito il Sindacato O.S.Po.L., Organizzazione Sindacale delle Polizie Locali.
- Le iniziative, gli obiettivi e le procedure inerenti il corretto ed efficace svolgimento delle attività del Sindacato sono previste e disciplinate esclusivamente dalle disposizioni del presente Statuto, nel rispetto dei principi fondamentali dell'Ordinamento giuridico.
- Per quanto non previsto nello Statuto, si intendono applicabili le norme della legislazione ordinaria.
- La sede nazionale del Sindacato è stabilita a Roma in Viale di Trastevere n.
   66.

#### ARTICOLO 2

## Finalità

- Il Sindacato esplica la sua attività nel settore della Polizia e della Sicurezza locali secondo i dettami della Carta Costituzionale e delle leggi statali e regionali vigenti in materia, mirando a tutelare i diritti dei lavoratori e del personale dei Corpi, Servizi e strutture operanti sul territorio.
- Il Sindacato esplica, altresì, attività di impulso, di programmazione e proposizione verso i competenti Organi legislativi ed Amministrativi al fine di garantire la difesa dei diritti di sicurezza dei cittadini ed il potenziamento dello stato giuridico degli operatori di Polizia Locale.

### ARTICOLO 3

# Compiti

• Il Sindacato svolge la sua azione in termini di piena autonomia ed indipendenza decisionali ed operative, pur favorendo intese e forme di collaborazione con analoghe strutture, nel rispetto delle reciproche identità. Esso incentiva, altresì, il dibattito e la verifica degli obiettivi statutari, sia all'interno della propria organizzazione che con soggettività diverse, il cui contributo all'approfondimento delle tematiche della sicurezza e delle Polizie Locali possa rivelarsi determinante.

- Allo scopo di perseguire le finalità di cui all'art. 2, il Sindacato svolge i seguenti compiti:
  - a) garantire e potenziare i diritti dei lavoratori di Polizia Locale mirando alla definizione di forme contrattuali di diritto pubblico nella prospettiva della piena assimilazione normativa al regime giuridico delle forze dell'ordine statali;
  - b) promuovere iniziative di riforma legislativa inerenti le politiche della sicurezza territoriale, con specifico riferimento alle funzioni di Polizia Locale ed alla ripartizione delle competenze fra Stato e Regioni;
  - c) sollecitare le Amministrazioni Locali e Regionali ad adottare misure e provvedimenti omogenei in tema di gradi ed uniformi per i Corpi e Servizi, nonché di strumentazioni tecniche idonee alla protezione ed autodifesa degli operatori di Polizia Locale, in conformità alla legislazione antiinfortunistica nello specifico settore delle attività di Polizia;
  - d) adottare iniziative di contrasto nei confronti della privatizzazione a qualunque titolo e con qualsivoglia modalità, della sicurezza, della disciplina della viabilità e di ogni funzione che implichi l'esercizio di poteri amministrativi, ovvero coercitivi;
  - e) assicurare il pieno esercizio del diritto di difesa, attivo e passivo, degli iscritti mediante l'assistenza legale e l'assistenza di specialisti per ogni controversia civile, penale o amministrativa, insorta per motivi di servizio;
  - f) assumere iniziative di carattere legale e giudiziario avverso provvedimenti normativi che ledano gli interessi della categoria ovvero, che rechino pregiudizio e nocumento ai diritti collettivi ed agli interessi diffusi della cittadinanza in ambiti attinenti alle competenze della Polizia Locale;
  - g) svolgere attività di studio, ricerca e documentazione nelle materie di pertinenza della sicurezza e della polizia Locale, anche avvalendosi della collaborazione di Istituzioni scientifiche e culturali esterne come Università, Accademie e Fondazioni;
  - h) intraprendere tutte le iniziative utili a tutelare la salute dei dipendenti dei Corpi e servizi di Polizia Locale favorendo attività di monitoraggio, controllo e prevenzione delle patologie psicofisiche derivanti dall'espletamento dei compiti di istituto;
  - i) agire per la salvaguardia dell'immagine, della dignità, del prestigio e del decoro della Polizia Locale, come istituzione pubblica, e dei suoi appartenenti come categoria professionale, curando ogni forma di armonizzazione con i bisogni e la percezione sociale della collettività, segnatamente mediante interventi programmati presso ogni sede decisionale ove siano trattati, elaborati o dibattuti provvedimenti, misure e piani di intervento coinvolgenti, direttamente o indirettamente, i diritti e gli interessi, individuati dal presente Statuto.
- E' vietata ogni attività avente fine di lucro.

# Iscrizioni e adempimenti

 Possono essere iscritti al Sindacato tutti i lavoratori che espletano negli Enti Locali (Regioni, Province, Aree metropolitane, Comuni, ecc.) attività di Polizia Locale all'interno di strutture denominate Corpi o Servizi, anche se collocati a riposo o in quiescenza.

 Sono membri di diritto del Sindacato i soci fondatori sottoscrittori dell'atto costitutivo, purché non vi abbiano espressamente rinunciato o svolgano attività

incompatibili con le ragioni sociali dell'O.S.Po.L..

 Previa approvazione della Segreteria Nazionale, possono anche essere iscritti, in qualità di soci Onorari personalità che, in ragione del loro particolare impegno o per particolari benemerenze, abbiano contribuito all'elevazione culturale e professionale della Polizia Locale. E' previsto, altresì, il conferimento della Presidenza Onoraria del Sindacato a soggetti che abbiano fornito una rilevante partecipazione al conseguimento degli obiettivi statutari del Sindacato.

## ARTICOLO 5

# Modalità di iscrizione

 L'atto di delega, sottoscritto dall'interessato, o il possesso della tessera individuale comprova l'appartenenza al Sindacato. Il recesso è comunicato per

iscritto alla Segreteria Nazionale.

 Ogni associato resta obbligato a versare nelle casse sociali, mensilmente, per il tramite dell'Amministrazione da cui dipende, un contributo di importo pari allo 0,7% (zero virgola sette per cento) della retribuzione tabellare prevista dal CCNL, in relazione alla categoria di appartenenza ed al lordo delle trattenute previdenziali e fiscali.

 Gli iscritti in trattamento di quiescenza versano un contributo annuale pari allo 0,35% (zero virgola trentacinque per cento) della retribuzione mensile, al lordo

delle trattenute fiscali, da rimettere tramite bollettino postale.

 Ogni eventuale variazione delle quote associative è deliberata dal Comitato Centrale del Sindacato.

## **ARTICOLO 5 bis**

Ai fini dell'attuazione e dell'applicazione dell'art. 19 del C.C.N.Q. del 7/08/1998, modificato dall'accordo nazionale del 24/09/2007, le deleghe di cui il Sindacato O.S.Po.L. è titolare sono imputate al C.S.A. Regioni e Autonomie Locali.

L'O.S.Po.L. non si avvarrà delle proprie deleghe ai fini della valutazione della propria rappresentatività nel comparto Regioni e Autonomie Locali di cui all'art. 43 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165.

# Riparto contributo e istituzione fondo di garanzia

- Il contributo mensile derivante dalla delega, confluisce su un unico conto corrente, postale o bancario, intestato alla O.S.Po.L. – Organizzazione Sindacale Polizie Locali - e ripartito dal Segretario Amministrativo con le seguenti modalità:
  - il 10% (dieci per cento) dell'ammontare complessivo del contributo calcolato su base nazionale, viene accantonato in apposito capitolo di bilancio diretto alla istituzione di un fondo di garanzia per l'attivazione delle vertenze e per le altre spese di natura straordinaria indicate dal Comitato Centrale.

La parte rimanente viene così suddivisa:

- il 50% (cinquanta per cento) del contributo complessivo, calcolato su base regionale, è destinato alle Segreterie Regionali qualora le stesse abbiano optato per l'erogazione del contributo;
- il restante 50% (cinquanta per cento) del contributo complessivo calcolato su base regionale, è destinato alla Presidenza ed alla Segreteria Nazionale del Sindacato.

Nel caso in cui nella Regione sia ricompresa un'Area Metropolitana e questa abbia optato per l'erogazione del contributo, il suo ammontare viene calcolato sulla base degli iscritti operanti nella medesima Area Metropolitana e resta così ripartito:

- il 50% (cinquanta per cento) del contributo complessivo è destinato alla Segreteria dell'Area Metropolitana;
- il restante 50% (cinquanta per cento) del contributo complessivo è destinato alla Presidenza ed alla Segreteria Nazionale del Sindacato.
- In tal caso, alla Segreteria Regionale, qualora questa abbia anch'essa optato per l'erogazione del contributo di sua competenza pari al 50% (cinquanta per cento) dell'ammontare su base regionale, questo andrà calcolato in ragione degli iscritti regionali escludendo, però, quelli operanti nell'Area Metropolitana.

I successivi articoli dello Statuto individuano le competenze degli organi sindacali nell'utilizzo delle risorse loro assegnate.

La suddivisione del contributo può essere modificata previa deliberazione del Comitato Centrale, su proposta della Segreteria Nazionale o del Collegio dei Revisori ovvero, per gravi fatti intervenuti nella gestione delle risorse assegnate, per sopravvenute esigenze straordinarie o per mutate esigenze organizzative del Sindacato.

ARTICOLO 7

Organi Statutari

Sono organi statutari:

- 1. Il Presidente del Sindacato;
- 2. Il Congresso Nazionale
- 3. Il Comitato Centrale;
- 4. Il Collegio dei Revisori;
- 5. Il collegio dei Probiviri
- 6. Il Segretario Nazionale;
- 7. La Segreteria Nazionale
- 8. Il Segretario Amministrativo;
- 9. I Segretari Regionali;
- 10. I Segretari Provinciali;
- 11. I Segretari di Area Metropolitana;
- 12. I Segretari Territoriali;



# Il Congresso Nazionale

E' l'organo supremo del Sindacato ed è titolare dei poteri deliberativi. E'
convocato ogni 4 (quattro) anni ovvero, su richiesta della maggioranza dei
membri componenti del Comitato Centrale o quando ne sia fatta richiesta dalla
metà più uno degli iscritti per il tramite dei Segretari Regionali, Provinciali e di
Area Metropolitana.

 In caso di revisione dello Statuto, ove non sia possibile adempiere alle relative incombenze in sede congressuale, viene stabilito un successivo Congresso dedicato esclusivamente a tale compito. In questo caso, il Congresso assume la denominazione e la funzione del Congresso Straordinario.

 Le decisioni del Congresso Nazionale sono vincolanti per tutti gli organi e gli iscritti al Sindacato.

 La partecipazione al Congresso è consentita a tutti gli iscritti che, designati dalle rispettive sedi di appartenenza, assumono l'incarico di delegati congressuali.

 I delegati congressuali vengono designati presso i singoli Enti di appartenenza sulla base del numero degli iscritti ivi presenti, tenendo conto anche della dimensione territoriale dell'Ente stesso, da determinarsi secondo un apposito regolamento approvato dal Comitato Centrale.

 Il Congresso è convocato dal Presidente Nazionale che provvede anche a tutti gli adempimenti ad esso correlati.

### ARTICOLO 9

### Il Presidente

- Il Presidente è l'organo di garanzia del Sindacato. Egli rappresenta il Sindacato nei rapporti con gli organi istituzionali di rilevanza nazionale e con Enti o associazioni che operino in tale ambito.
- Il Presidente ha la responsabilità e la rappresentanza legali del Sindacato con potere di firma.
- Il Presidente è eletto dal Congresso Nazionale per votazione palese o per acclamazione.
- Il Presidente indice il Congresso ogni quattro anni e convoca il Comitato Centrale presiedendone i lavori.
- Il Presidente partecipa di diritto alle riunioni della Segreteria Nazionale.
- Il Presidente è responsabile, inoltre:
  - a) della pubblicistica, della stampa e della propaganda del Sindacato nonché dei rapporti esterni con gli organi di informazione;
  - b) della gestione di un ufficio legislativo per le riforme istituzionali;
  - c) dell'attivazione di vertenze legali a tutela dei diritti e degli interessi individuali e collettivi delle Polizia Locale indicati all'art. 3 del presente Statuto;
  - d) dell'attivazione di servizi e convenzioni per gli iscritti in materia di previdenza ed assistenza;
  - e) delle attività di studio, ricerca e formazione degli iscritti, anche mediante la promozione di convegni, seminari, e corsi, nonché di ogni altra iniziativa che si ritenga utile al conseguimento degli obiettivi del Sindacato e che sia espressamente delegata ad altri organi statutari.
- Il Presidente può delegare a dirigenti sindacali l'esercizio di proprie competenze, sentito il Segretario Nazionale.
- Il Presidente assume la responsabilità della gestione e della firma del Conto Corrente unico previsto dall'art. 6 e può autorizzare i Segretari Regionali, Provinciali e di Area Metropolitana ad aprire un conto corrente postale o bancario per la gestione delle quote ripartite dalla Segreteria Amministrativa Nazionale.
- La titolarità della firma del conto corrente intestato O.S.Po.L., sia nazionale che Regionale o di Area Metropolitana decade con la cessazione dall'incarico sindacale attribuito.
- Il Presidente, sentito il Segretario Amministrativo Nazionale, può accendere, in via eccezionale, conti correnti postali o bancari anche in deroga a quanto previsto nell'art. 6.
- Il Presidente presceglie i nominativi di uno o più candidati per il conferimento dell'incarico di Vice Presidente, sottoponendoli all'approvazione del Congresso Nazionale.
- Il Vice Presidente coadiuva l'operato del Presidente e può assumerne, in veste vicaria, le funzioni esclusivamente nei casi di assenza, grave impedimento o dimissioni dello stesso. Ove le cause ostative riguardanti la persona del

Presidente si prolunghino oltre i sei mesi, il Vice Presidente ne mantiene le funzioni limitatamente allo svolgimento delle sole attività di ordinaria amministrazione e fino alla celebrazione del successivo Congresso Nazionale da convocarsi, comunque, entro 60 (sessanta) giorni dallo spirare del semestre di vacazione;

- In caso di dimissioni del Presidente, il Vice Presidente ne assume le funzioni provvedendo a convocare il Congresso Nazionale entro 90 giorni decorrenti dalla data di presentazione delle medesime dimissioni.
- Il Presidente relaziona annualmente al Comitato Centrale sulle attività e le iniziative da lui svolte in nome e per conto del Sindacato.
- Il Presidente assume la responsabilità per il trattamento dei dati personali ai sensi della legge n. 675/96.

#### ARTICOLO 10

## Comitato Centrale

- Il Comitato Centrale è l'organo dotato dei poteri di decisione, di deliberazione e di controllo delle attività del Sindacato, in osservanza agli indirizzi stabiliti dal Congresso Nazionale.
- Il Comitato Centrale si riunisce almeno due volte all'anno, su convocazione del Presidente Nazionale che ne presiede e coordina i lavori.
- Il Comitato Centrale può riunirsi, altresì, su richiesta sottoscritta da almeno due
  terzi dei suoi componenti, su richiesta del Collegio dei Revisori, ove
  quest'ultimo riscontri gravi irregolarità gstionali di natura economica o
  amministrativa e, altresì, su richiesta del Collegio dei Probiviri nel caso in cui
  lo stesso abbia attivato procedure disciplinari da comunicare al Comitato
  Centrale.
- Il Comitato Centrale, in particolare, ha il compito di:
  - a) curare il conseguimento dei fini statutari impartendo le necessarie direttive ed espletando funzioni di indirizzo sulle politiche contrattuali nazionali;
  - b) deliberare sul bilancio preventivo e consuntivo, sentite le relazioni del Segretario Amministrativo Nazionale e del Collegio dei Revisori;
  - c) eleggere fra i suoi membri, a scrutinio segreto: il Segretario Nazionale, il Segretario Nazionale Vicario, il Segretario Amministrativo Nazionale;
  - d) impartire le direttive necessarie per l'attuazione delle decisioni di ogni organo statutario, verificandone gli esiti:
  - e) approvare il Regolamento attuativo del presente Statuto, previa nomina di appposita commissione, entro 12 (dodici) mesi dall'approvazione dello Statuto stesso;

- Il Comitato Centrale è composto da:
  - a) il Presidente;
  - b) i Soci Fondatori indicati nello Statuto originario, stilato in data 13 febbraio 1989 all'atto della costituzione del Sindacato;
  - c) 30 (trenta) membri eletti dal Congresso Nazionale;
  - d) i Segretari Regionali;
  - e) i Segretari di Area Metropolitana;
- In caso di dimissioni o, comunque, di sostituzione necessaria di alcuno dei membri eletti, vi subentra il primo dei non eletti dall'assise congressuale, così come individuato in seno alla lista elettorale stilata all'atto delle elezioni.
- Le convocazioni debbono perentoriamente pervenire ai membri del Comitato Centrale, unitamente all'ordine del giorno ed alla documentazione relativa agli argomenti da trattare, entro dieci giorni prima di quello fissato per la riunione.
- Tutte le votazioni in seno al Comitato Centrale debbono avvenire con il metodo dello scrutinio segreto salvo diversa unanime decisione assunta, di volta in volta dall'assise stessa.
- I titolari di doppio incarico o, nel caso di membro del Comitato Centrale e/o Socio Fondatore e/o Segretario Regionale e/o di Area metropolitana, possono esprimere un solo voto.

# Il Segretario Nazionale

- Il Segretario Nazionale è eletto dal Comitato Centrale con votazione a scrutinio segreto.
- Egli ha il compito di:
  - a) rappresentare il Sindacato nei rapporti con gli organi di governo e le altre autorità in sede di contrattazione collettiva nazionale;
  - b) predisporre, avvalendosi della collaborazione degli altri membri della Segreteria Nazionale, dei Segretari Regionali e di Area Metropolitana, le piattaforme rivendicative di ogni ordine e grado, sottoponendole all'approvazione del Comitato Centrale prima di ogni loro divulgazione o presentazione per le contrattazioni di prassi;
  - c) rappresentare il Sindacato in seno alla Confederazione o Federazione cui lo stesso aderisce, partecipando alle sue riunioni e riferendone circostanziatamente gli esiti al Presidente, al Comitato Centrale ed alla Segreteria Nazionale del Sindacato, al fine di ottenere le necessarie approvazioni in ordine agli obiettivi da perseguire, alle iniziative da intraprendere ed alle decisioni da assumere da parte dei citati organi federativi e confederativi;

curare l'attuazione degli indirizzi prefissati dal Congresso Nazionale in osservanza delle direttive e delle disposizioni impartite dal Comitato Centrale; formazione e l'aggiornamento dei quadri collaborazione con i Segretari Regionali; dirigenziali in

e) relazionare il Comitato Centrale circa la gestione della politica sindacale dell'O.S.Po.L., evidenziandone eventuali lacune e proponendo le opportune integrazioni strategiche qualora se ne

presenti la necessità;

f) nomina tre vice-segretari nazionali vicari, di cui due con funzioni scelte fra gli iscritti ce svolgono almeno il ruolo di delegato territoriale, la cui nomina viene ratificata dal Comitato Centrale.

- Il Segretario Nazionale nell'ambito dell'attività ordinaria, inoltre, assicura:
  - 1. l'organizzazione degli uffici della Segreteria comunicandone criteri e risultati al Presidente del Sindacato:
  - 2. l'assistenza e consulenza legale per le controversie individuali e collettive esclusivamente nelle materie afferenti i contratti collettivi del lavoro, d'intesa con i Segretari Regionali e delle Aree Metropolitane, d'intesa con il Presidente Nazionale.
- Per lo svolgimento delle attività ordinarie di cui sopra, il Segretario Nazionale può delegare, d'intesa con il Presidente, altri Dirigenti sindacali o iscritti all'O.S.Po.L. muniti di comprovata esperienza e capacità.
- Il Segretario Nazionale può partecipare a tutte le riunioni degli organi statutari territoriali.
- Il Segretario Nazionale dura in carica quattro anni e può essere sostituito prima dello scadere naturale del mandato su specifica mozione di sfiducia proposta in seno al Comitato Centrale e votata da almeno i due terzi dei suoi membri. La mozione di sfiducia può essere avanzata durante lo svolgimento dei lavori del Comitato Centrale, in tal caso si procede immediatamente alla elezione di un nuovo Segretario. Essa pulò essere, altresì, avanzata per iscritto al Presidente Nazionale che convoca il Comitato Centrale per le elezioni entro i trenta giorni. Durante tale periodo il Segretario Nazionale può svolgere solo lcompiti di ordinaria amministrazione.

### **ARTICOLO 12**

# Il Segretario Amministrativo

- Il Comitato Centrale, su proposta del Presidente Nazionale, elegge il Segretario Amministrativo Nazionale.
- Il Segretario Amministrativo è titolare dei compiti inerenti le operazioni di natura contabile e della ripartizione dei fondi tra gli organi nazionali e

territoriali, individuati ai sensi dell'art. 6 dello Statuto. Tale ripartizione deve effettuarsi mensilmente.

- Il Segretario Amministrativo predispone il bilancio preventivo e consuntivo annuo, sulla base delle indicazioni formulate dalla Segreteria Nazionale, predisponendo gli appositi capitoli di bilancio per competenza.
- Il Segretario Amministrativo, altresì, cura la raccolta e la redazione della documentazione attestante le spese sostenute degli organi statutari da sottoporre al vaglio del Collegio dei Revisori.
- Al Segretario Amministrativo è precluso ogni diritto di voto presso gli organi statutari del Sindacato per atti inerenti i compiti di gestione contabile allo stesso affidati.

### ARTICOLO 13

# La Segreteria Nazionale

- La Segreteria Nazionale è l'organo esecutivo del Sindacato. Essa si riunisce almeno ogni quattro mesi, su convocazione del Segretario Nazionale, che ne presiede i lavori e, in via straordinaria, su richiesta della maggioranza dei suoi componenti.
- I compiti della Segreteria Nazionale sono:
  - a) attuare le decisioni del Comitato Centrale, assumendo le opportune iniziative;
  - b) vigilare sull'organizzazione generale e sul funzionamento degli organi sindacali periferici;
  - c) attuare tutte quelle iniziative che contribuiscano alla elevazione culturale e professionale degli iscritti, corrispondendo alle richieste di assistenza ed informazione degli stessi.
- La Segreteria Nazionale è formata dal Segretario Nazionale, dal Segretario Nazionale Vicario, dai due Vice Segretari Nazionali, dal Presidente Nazionale e dal Segretario Nazionale Amministrativo.
- Alla Segreteria Nazionale possono essere chiamati a partecipare in sessione straordinaria i Segretari Regionali ed i Segretari di Area Metropolitana.

#### ARTICOLO 14

# I Segretari Regionali

 I Segretari Regionali sono eletti tra i Segretari Provinciali in seno ad apposite assemblee, successivamente celebrazione del Congresso nazionale. I Segretari Regionali possono designare anche un Vice Segretario regionale o specifici collaboratori prescelti tra i Dirigenti territoriali al fine di comporre la Segreteria Regionale.

- I Segretari Regionali durano in carica fino al successivo Congresso Nazionale.
  Essi convocano, almeno per tre volte all'anno, i Segretari Provinciali per
  concordare le linee programmatiche di un coordinamento, che risulti incisivo
  ed efficiente a riguardo delle varie attività sindacali. Di tale attività
  quadrimestrale, i Segretari Regionali, devono relazionare la Segreteria
  Nazionale.
- Il Segretario Regionale può essere rinnovato prima del decorso temporale del suo mandato, previa presentazione di mozione di sfiducia al Segretario Nazionale da parte dei due terzi degli iscritti in ambito regionale. In tal caso, il Segretario Nazionale indice, entro i successivi trenta giorni, il Congresso Regionale per le nuove elezioni.
- Il Segretario Regionale, previa intesa con i Segretari Provinciali, utilizza il contributo indicato all'art. 6 per assicurare:
  - a) la massima collaborazione con gli organi nazionali;
  - b) l'attivazione ed il funzionamento di un recapito telefonico fisso e/o mobile, fax e posta elettronica di ampiezza regionale, nonché l'aggiornamento del sito informatico di sua competenza;
  - c) l'attività di propaganda e proselitismo sul territorio, mediante incontri periodici, assemblee e divulgazioni di documenti;
  - d) la programmazione e verifica di politiche contrattuali e legislative consone ed omogenee sul territorio regionale;
  - e) la costituzione di un fondo per il funzionamento delle Segreterie Provinciali:
- Il Segretario Regionale, previa autorizzazione del Presidente Nazionale e di intesa con il Segretario Amministrativo, assume la titolarità e la responsabilità di un c/c postale o bancario, per l'effettuazione dei versamenti mensili di spettanza della Segreteria Regionale. Gli stessi, provvedono ad inviare al Segretario Amministrativo un resoconto trimestrale sulle spese sostenute, corredato da una relazione circa i criteri seguiti nella utilizzazione del contributo.

#### ARTICOLO 15

# I Segretari Provinciali

• In ogni Provincia è eletto un Segretario Provinciale dall'assemblea dei Segretari territoriali in ambito provinciale. Il Segretario Provinciale può designare anche un Vice Segretario o specifici collaboratori scegliendoli fra i dirigenti territoriali al fine di comporre la Segreteria Provinciale.

- Il Segretario Provinciale riunisce almeno quattro volte all'anno i Segretari Territoriali per la predisposizione della relazione sull'attività svolta e da svolgere, da inviare alla Segreteria Regionale.
- Alle riunioni della Segreteria Provinciale può partecipare, previa convocazione, il Segretario Regionale o il suo Vice.
- Il Segretario Provinciale ha il compito di promuovere l'attività sindacale in ogni Ente della propria provincia, nonché di coadiuvare i Segretari Territoriali presso i tavoli contrattuali sulla base delle direttive nazionali e regionali.
- In considerazione dell'eventualità che azioni estreme di lotta sindacale possano arrecare pregiudizio agli uffici e servizi di pubblico interesse, con conseguenti rivalse nei confronti dell' O.S. di appartenenza da parte della preposta commissione di garanzia, gli stati di agitazione e di sciopero, indetti ai sensi della legge n. 146/90 e dei codici di autoregolamentazione, possono essere proclamati unicamente a seguito dell'apposito e formale nulla osta della Segretaria Regionale, previa intesa con la Segretaria Nazionale.
- Il Segretario Provinciale può essere rinnovato prima della scadenza ordinaria del mandato, previa presentazione al Segretario Regionale, di mozione di sfiducia da parte di almeno due terzi degli iscritti in ambito provinciale. In tal caso, il Segretario Regionale indice le nuove elezioni, entro trenta giorni dal ricevimento della sfiducia.

# Le Segreterie territoriali

- Presso ogni Ente Locale è istituito il Segretario Territoriale che viene eletto ogni 4 (quattro) anni in seno all'assemblea dei delegati territoriali delle unità organizzativa dell'Ente stesso. Nel caso di Enti di ampia dimensione, può essere istituita la Segreteria Territoriale che può essere composta da un Segretario e due Vice Segretari, di cui uno con funzioni vicarie, nominato dallo stesso Segretario Territoriale.
- Il Segretario Territoriale o la Segreteria Territoriale ha il compito di:
  - a) intrattenere i rapporti con gli iscritti cui debbono trasmettere ogni direttiva del Sindacato;
  - b) curare i rapporti con la Amministrazioni degli Enti di appartenenza e rappresentare il Sindacato nei tavoli contrattuali locali, ai fini della tutela degli interessi degli iscritti nell'ottica della politica sindacale da perseguire;
  - c) mantenere costanti rapporti con gli organi statutari provinciali, regionali e nazionali del Sindacato.

Il Segretario Territoriale e la Segreteria Territoriale possono essere rinnovati prima dello scadere naturale del loro mandato, previa presentazione di mozione di sfiducia da parte dei due terzi degli iscritti in ambito aziendale. In tal caso, il Segretario Provinciale procede a nuove elezioni secondo le medesime modalità.

#### ARTICOLO 17

# I Segretari di Aree Metropolitane

- Le Aree Metropolitane sono individuate tra quelle aventi una popolazione residente superiore a 1.500.000 abitanti.
- I Segretari delle Aree Metropolitane, o Città Metropoli, sono eletti tra i Dirigenti Territoriali locali in apposita assemblea ed in epoca successiva al Congresso Nazionale. Essi durano in carica per quattro anni. I Segretari delle Città Metropoli possono nominare due Vice Segretari, di cui uno con funzioni vicarie, oltre a specifici collaboratori che formano la Segreteria dell'Area.
- Le Città Metropoli sono equiparate, ai fini dell'organizzazione e delle attribuzioni, alle Regioni e, pertanto, i Segretari delle Città Metropoli godono delle stesse prerogative dei Segretari Regionali.

### ARTICOLO 18

# Oneri per lo svolgimento degli incarichi ed incompatibilità

- Tutte le cariche sindacali previste dal presente Statuto, sono elettive e gratuite.
- Compete il rimborso delle spese sostenute, sulla base delle risorse assegnate o disponibili ed entro i limiti ed i criteri stabiliti dal Comitato Centrale, ai responsabili di struttura nazionale, regionale, provinciale, di città metropoli e territoriali.
- Le elezioni alle stesse cariche devono svolgersi per scrutinio segreto ad eccezione di quella afferente il Presidente nazionale che può avvenire per acclamazione.
- Le cariche di Presidente, Segretario Nazionale, Segretario Amministrativo, Segretario Regionale, Segretario Provinciale, Segretario di Area Metropolitana, Segretario Territoriale, membro del Collegio dei Sindaci o dei Probiviri sono di norma incompatibili fra loro.
- In casi eccezionali e su indicazione della Segreteria Nazionale, il Comitato Centrale potrà deliberare una deroga a quanto stabilito nel punto precedente ferma restando, comunque, l'incompatibilità tra le cariche nazionali e tra le cariche nazionali e locali.

### ARTICOLO 19

Il Collegio dei Probiviri

• I membri supplenti subentrano degli effettivi qualora uno, o più di essi, risultino assenti, sottoposti a grave impedimento, dimissionari o titolari di altro incarico incompatibile con la funzione in oggetto.

• Il Collegio dei Probiviri è titolare della potestà disciplinare nei confronti degli iscritti e viene attivato sulla base delle segnalazioni che gli pervengono da

parte del Segretario Nazionale.

• Il Presidente del Collegio relazione direttamente al Comitato Centrale

dell'esito del lavoro del Collegio stesso.

• In caso di dimissioni o di abbandono dei membri effettivi e/o dei supplenti del Collegio, il Comitato Centrale provvede alla loro sostituzione integrando il Collegio stesso con uno o più Soci Fondatori.

### ARTICOLO 20

# Il Collegio dei Revisori Contabili

• Il Collegio dei Revisori Contabili si compone di tre membri effettivi e di tre membri supplenti designati dal Comitao Centralefra i suoi componenti. I membri effettivi nominano il Presidente scegliendolo tra i tre componenti.

• Il Collegio dei Revisori si riunisce, di norma, entro il 31 (trentuno) gennaio di ogni anno e, comunque, prima della sessione del Comitato Centrale che ha il compito di ratificare l'esercizio finanziario dell'anno precedente.

• Il Collegio dei Revisori si riunisce, altresì, su motivata richiesta del

Segretario Amministrativo.

• Il Presidente del Collegio relazione direttamente il Comitato Centrale sui risultati della sua attività.

• In caso di dimissioni o altro definitivo abbandono dei membri e/o dei supplenti del Collegio, il Comitato Centrale provvede alla loro sostituzione con uno o più soci fondatori.

#### ARTICOLO 21

# Procedimento e sanzioni disciplinari

· Ogni iscritto che si renda responsabile di attività contraria o avversativa, in qualsiasi forma e modalità, ai principi ed agli obiettivi programmatici del Sindacato, è sottoposto a procedimento disciplinare.

Parimenti, vi è sottoposto l'iscritto che svolga, a qualsiasi titolo e per qualsivoglia

motivo, attività lesiva dell'immagina, decoro e prestigio del Sindacato.

- Il Segretario Nazionale deferisce al Collegio dei Probiviri la posizione dell'iscritto con la valutazione delle infrazioni di cui si sia reso responsabile, ai sensi dei due commi precedenti, mediante una dettagliata ed esauriente illustrazione dei fatti, eventualmente integrata da prove documentali o testimoniali, formulando l'annessa richiesta di sanzioni disciplinari.
- Il Collegio dei Probiviri, previa apertura di un apposito fascicolo, esamina la richiesta del Segretario Nazionale e, a maggioranza semplice emette la sua decisione riportandola nel lodo finale.
- Il lodo è, poi, trasmesso al Segretario Nazionale, entro sette giorni dalla decisione del Collegio, per la sua esecuzione.
- Per quanto compatibili, si applicano le norme generali sui procedimenti disciplinari civili ed amministrativi.
- Le sanzioni disciplinari che il Collegio dei Probiviri può applicare, relativamente alla gravità della violazione accertata sono:
- a) richiamo scritto;
- b) deplorazione con diffida;
- c) sospensione da 3 (tre) a 12 (dodici) mesi;
- d) sospensione da 3 (tre) a 12 (dodici) mesi con distinzione degli incarichi;
- e) espulsione dal Sindacato.
- Il Segretario Nazionale, nel caso ritenga non congrua la tipologia sanzione deliberata dal Collegio, può sottoporre nuovamente al vaglio dei Probiviri le sue richieste, ampliandone e specificandone le motivazioni.

## Stato Patrimoniale

- Il patrimonio del Sindacato è costituito dai beni, mobili ed immobili, nonchè dalle somme accantonate, a qualsiasi titolo e scopo in ogni singola annualità.
- In allegato al Bilancio Consuntivo, il Segretario Amministrativo Nazionale presenta al Comitato Centrale lo stato patrimoniale aggiornato annualmente, in quanto deroga a quanto stabilito dall'art. 12.

#### ARTICOLO 23

# Organi di informazione

 Il Sindacato è l'unico proprietario e titolare degli organi di informazione attivati al suo interno.

Al Presidente Nazionale, quale responsabile legale del sindacato, competono tutte le iniziative circa la creazione di testate giornalistice quali: periodici, giornali, riviste, agenzie di stampa e palinsesti radio-televisivi di cui può affidare la direzione a soggetti di fiducia del sindacato, che assumo il titolo di Direttori Responsabili.

- I Direttori Responsabili concertano l'articolazione delle testate e dei palinsesti loro affidati con il Segretario Nazionale.
- I Direttori responsabili si avvalgono della collaborazione di altrettanti Comitati di Redazione, designandone i componenti tra gli iscritti al Sindacato.
- Ogni collaborazione è volontaria ed a titolo gratuito.
- Le Segreterie Regionali collaborano alle pubblicazioni editoriali, periodicamente, attraverso l'invio di elaborati, articoli e interviste su argomenti rilevanti in materia di Polizia Locale e di pertinenza regionale.

# Spese Generali

- · Le spese del Sindacato si individuano in:
- a) spese generali (fitti, imposte, tasse, cancelleria, stampati, postelegrafoniche, telematiche, di rappresentanza, ecc.);
- b) spese sostenute per lo svolgimento del Congresso Nazionale, per le riunioni del Comitato Centrale e della Segreteria Nazionale;
- c) spese sostenute dai componenti del Comitato Centrale e della Segreteria Nazionale per attività organizzative, ;
- d) spese sostenute dai Segretari Regionali, Provinciali e di Area Metropolitana per attività organizzative nonché quelle gestionali sostenute dagli organi statutari medesimi, qualora questi abbiano optato per l'erogazione del contributi di cui all'art. 6;
  - Tutti gli esborsi ed i relativi importi debbono essere dettagliatamente comprovati mediante adeguata documentazione.

### ARTICOLO 25

### Entrate

- Le entrate del Sindacato sono costituite da:
  - a) ammontare dei contributi degli iscritti, a seguito dell'atto di sottoscrizione della delega;
  - b) interessi attivi sul conto corrente postale o postale e altre rendite;
  - c) contributi straordinari finalizzati, nonché somme incassate per atti di liberalità a qualsiasi altro titolo, purchè compatibili con i principi statutari.

#### ARTICOLO 26

# Modifiche

- Il presente Statuto può essere modificato esclusivamente su deliberazione del Congresso Nazionale assunta con la maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto.
- Per la modifica di sue norme e clausole fondamentali, quali la denominazione del Sindacato la ragione sociale, gli obiettivi e l'identità degli organi statutari, è obbligatoria l'unanimità dei delegati.

Il presente Statuto che sostituisce il precedente è stato approvato dall'Assemblea dei delegati nel Congresso Nazionale, tenutasi il giorno 30 Settembre 2006 presso il Comando del Corpo della Polizia Municipale di Roma ed è conforme ai principi dello Statuto originario, costitutivo del Sindacato O.S.Po.L. promulgato in Roma nel 1989 e registrato agli atti dell'Ufficio del Registro di Roma il 13 febbraio 1989 con il nº 9022/C che qui viene allegato integralmente nella sua forma autentica.

Il Presidente Nazionale Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 1 Il Segretario Nazionale Stampa Conforme al File Originale dell'Atto Luigi Bosco Registrato in modalità telematica 16 MAG 2008 TUNIOR DELLE ENTRATE - POMAI